

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1728

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIGORELLI, LA PIRA, BENNANI, NOTARIANNI, TURCHI, MONTINI,
BONTADE MARGHERITA, CORONA ACHILLE, CARIGNANI

Annunziata il 20 dicembre 1950

Aumento del contributo straordinario dello Stato
per l'integrazione dei bilanci degli E. C. A.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono universalmente note le difficoltà finanziarie degli Enti comunali di assistenza, di quegli enti pubblici, cioè, attraverso i quali lo Stato attua — fino nei più piccoli comuni — il compito suo fondamentale dell'assistenza agli indigenti, ed ora anche ai disoccupati.

Gli E.C.A. — nella generalità dei casi — non possono contare se non sulle somme che il Ministero dell'interno stanZIA ad « integrazione » dei loro bilanci; dacché nessun apprezzabile profitto deriva loro — anche nei pochi casi in cui esistono — dai beni patrimoniali, per effetto della svalutazione monetaria, degli investimenti in titoli di Stato, dalla revisione dei fitti agrari, ecc.

Nell'occasione della discussione alla Camera del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, da tutti i settori della Camera, e dallo stesso relatore, si è levato l'aperto riconoscimento della insufficienza degli stanziamenti e l'auspicio del loro aumento: e cotesta unanime opinione è del resto confortata da quanto è avvenuto negli esercizi scorsi, nel corso dei quali, con successive variazioni, si è dovuto provvedere a maggiori stanziamenti, in conseguenza della situazione generale di insufficienza dei fondi, ed anche di gravi situazioni verificatesi in taluni comuni.

D'altronde gli E.C.A. hanno continuato con ogni sforzo a compiere il loro dovere, rimediando alla maggiore incidenza proporzionale delle spese di amministrazione — in rapporto alla diminuzione dei fondi disponi-

bili per le normali erogazioni assistenziali — con prestazioni disinteressate in servizi non di istituto, come quelli dell'assistenza post-bellica, del soccorso invernale ai disoccupati, della indennità caro-pane, del ricovero dei senzatetto o dei profughi, della distribuzione dei tessuti U.N.R.R.A. ecc.

Chi vive quotidianamente a contatto con la insufficienza, e spesso la carenza, di alimenti, di indumenti, di medicinali, di alloggio, delle popolazioni più povere, sa quanto cotesta miseria sia diffusa anche nelle zone che si ritengono meno depresse, dove la disoccupazione industriale ha raggiunto punte in passato sconosciute, e come, per conseguenza, lo stanziamento di bilancio del Ministero dell'interno — previsto in misura eguale a quello dell'esercizio precedente, ma notevolmente inferiore all'importo effettivamente speso nel corso dell'esercizio stesso — non possa essere menomamente sufficiente, sicché è doveroso considerare la necessità di aumentarlo.

Ma i nuovi stanziamenti non possono essere disposti sotto l'urgenza delle circostanze, con il rischio di creare soluzioni di discontinuità nell'attività assistenziale e disagio fra gli assistiti.

La presente proposta di legge tende a provvedere a tali necessità, evitando situazioni che diventerebbero altrimenti dolorose; e poiché impegna il senso di umana solidarietà dei colleghi, non vi è dubbio che raccolga l'unanime consenso del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo stanziamento del capitolo 107, titolo II, categoria I, del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1950-51, relativo al contributo straordinario dello Stato per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, è aumentato di lire 5 miliardi.

ART. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura degli oneri derivanti dal precedente articolo 1 sarà provveduto con le maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

ART. 3.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1950-51, le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.